

Conferimenti immobiliari transfrontalieri e imposta di registro

Marco Greggi¹

1.Introduzione: il conferimento immobiliare transfrontaliero

L'applicazione dell'imposta di registro ai conferimenti di beni immobili in società ha sempre dato luogo nella letteratura e nella giurisprudenza ad ampi dibattiti. Le incertezze hanno tradizionalmente riguardato da un lato l'esatta determinazione del valore dei beni conferiti e, dall'altro lato, la qualificazione di questi ultimi alla stregua di rami d'azienda.

Com'è noto, questa seconda distinzione assume una valenza di straordinaria importanza all'interno dell'ordinamento giuridico, nella misura in cui il conferimento di azienda in soggetti societari sconta un tributo indiretto in misura fissa² in luogo del ben più gravoso prelievo proporzionale previsto per gli immobili³.

Si tratta in realtà di una distonia che affonda le sue radici sia dall'attuazione nel nostro paese della direttiva comunitaria in materia di raccolta di capitali alla fine degli anni '60 e che ha inteso privilegiare il conferimento di aziende a detrimento del conferimento di unità immobiliari. La *ratio* della normativa europea ma anche, logicamente, italiana, è stata lineare: il legislatore ha sempre inteso incentivare dal punto di vista fiscale quegli atti straordinari finalizzati al rafforzamento dell'attività economica di un soggetto societario che avvenisse attraverso l'attribuzione a quest'ultimo di beni già di per sé organizzati per lo svolgimento di un'attività economica.

In questo senso, potrebbe essere sostenuto, la previsione normativa costituisce una sorta di incentivo fiscale⁴ a queste scelte di impresa: logico è coerente con una scelta di sistema approvata dal diritto dell'Unione europea.

Quello che sia il legislatore che anche la giurisprudenza hanno da sempre trascurato è invece il regime fiscale di queste operazioni qualora avvengano in un contesto transfrontaliero. Conferimenti di aziende e di rami d'azienda transfrontalieri hanno da sempre trovato nel diritto dell'Unione europea e anche in quello italiano un giusto riconoscimento proprio in ragione di quelle scelte di politica fiscale che sono state sopra indicate.

D'altro canto una direttiva comunitaria⁵ poi aggiornata nel corso degli anni⁶ è stata dedicata alla disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e anche ai conferimenti d'azienda. Pur trattandosi di un tema di straordinaria complessità, come anche la giurisprudenza nazionale ed europea testimoniano, questo tipo di operazioni trova un sicuro approdo normativo e un regime fiscale che, per quanto migliorabile, appare sicuramente lineare.

Quello che invece non è stato ancora analizzato con la dovuta attenzione è il conferimento transfrontaliero di beni immobili, che può aver luogo, ad esempio, quando un'unità immobiliare localizzata in un paese venga conferita dai proprietari, anch'essi residenti in quello stato, a una realtà giuridica (spesso a una società) costituita invece altrove.

Qui emerge un elemento di extraterritorialità che il legislatore italiano ha forse colpevolmente trascurato, e su quale per converso è necessario riflettere.

Vero è che se si pone mente alla disciplina delle imposte dirette, e anche a quella dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni transfrontaliere come quella da ultimo indicata trovano una evidente disciplina. Dal punto di vista dell'imposizione diretta la cessione dell'unità immobiliare potenzialmente plusvalente determinerà un incremento della base imponibile nel luogo in cui l'immobile stesso è localizzato⁷. Si tratta di una soluzione del tutto coerente non soltanto con il diritto italiano quanto

¹ Professore ordinario di diritto tributario, Università di Ferrara. marco.greggi@unife.it

² Nota IV all'art. 4 della Tariffa allegata al t.u. 11/86.

³ Art. 4 della Tariffa allegata al t.u. 11/86.

⁴ Sulla natura incentivante della norma in questione e sulla analoga finalità della norma riguardante il conferimento transfrontaliero di immobili si veda *infra* a § 5.

⁵ Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.

⁶ Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008.

⁷ Art. 23, co. 1, lett. 8f) d.P.R. 917/86.

piuttosto con i principi generali OCSE⁸ formalizzati all'interno del modello di convenzione contro le doppie imposizioni della stessa Organizzazione Internazionale, ma anche con la più gran parte dei trattati stipulati dal nostro paese. In questo caso il criterio di collegamento che si usa è quello del luogo in cui l'immobile sia localizzato⁹ indipendentemente dalla residenza o dal domicilio del soggetto cedente o del cessionario.

In modo sostanzialmente analogo, ancorché in conformità a principi diversi, trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto.

Nell'ambito IVA la cessione di un immobile da parte di un operatore economico localizzato in un paese, a un soggetto localizzato in un altro, integra gli estremi di un'operazione inclusa nel campo di applicazione del tributo nel luogo in cui è l'immobile.

Anche in un quadro tutto sommato coerente, resta fuori dall'analisi l'imposta di registro.

Questo tributo infatti affronta il tema della natura internazionale del conferimento in poche norme, scarse, ed interpretazione ambigua¹⁰. Da un lato è ben noto che il conferimento di immobili in società sconta tradizionalmente il tributo in misura proporzionale, dall'altro lato, tuttavia, è meno noto che lo stesso conferimento è tassato a misura fissa se a favore di un soggetto societario localizzato in un altro paese.

Si tratta evidentemente di un regime tributario radicalmente diverso, e sensibilmente più oneroso in un caso o, se si preferisce, di gran lunga più mite nell'altro; comunque trova la sua giustificazione solamente nel criterio di localizzazione del soggetto conferitario.

Una differenza così radicale non poteva non dar luogo a tentativi di applicazione ai limiti dell'elusione fiscale o della pianificazione fiscale aggressiva.

Sulla ammissibilità o meno di questi modelli il dibattito giurisprudenziale è ancora aperto e acceso, come testimoniano due sentenze pressoché coeve della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna¹¹ che affrontano il tema del conferimento transfrontaliero giungendo a conclusioni diametralmente opposte, anche a fronte di circostanze del caso concreto che sono uguali.

2. I fatti di causa

Entrambe le sentenze della Commissione tributaria regionale affrontano una controversia che scaturisce dalla scelta di persone fisiche, residenti in Italia, di conferire immobili di loro proprietà in una società costituita all'estero: in entrambe le ipotesi nel Regno Unito di Gran Bretagna prima della *Brexit* (e dunque all'interno dell'Unione europea).

A fronte di tale conferimento le persone fisiche conservavano da un lato le azioni nominative emesse dalla società straniera e dall'altro un diritto reale minore di abitazione su taluni degli immobili: si trattava essenzialmente di terreni coltivati e di immobili adibiti ad abitazione.

Trattandosi di conferimento transfrontaliero a favore di soggetto costituito in conformità alle norme di un altro ordinamento, trovavano applicazione le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale al valore dei cespiti conferiti, mentre per quanto riguarda l'imposta di registro era prevista tassazione in misura fissa in luogo della ben più gravosa aliquota proporzionale, pari al 7% del valore dei beni (in uno dei due casi).

Con questi presupposti interveniva l'Amministrazione finanziaria svolgendo una attività istruttoria particolarmente attenta. L'Ufficio rilevava che questi conferimenti anomali erano in realtà stati suggeriti da parte di consulenti che ne aveva curato anche gli aspetti attuativi. Peraltro la società conferitaria in uno dei due casi trovava la sua sede presso gli uffici della struttura legale che aveva reso possibile questa operazione di pianificazione fiscale.

Ad un'ulteriore verifica emergeva altresì che la società conferitaria inglese non svolgeva alcuna concreta attività economica all'estero, poiché era stata costituita essenzialmente per realizzare

⁸ Art. 13 Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni (d'ora in poi, Modello OCSE).

⁹ Art. 13, co. 1., Modello OCSE

¹⁰ Cfr. nota 2 *supra*.

¹¹ Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 656 del 2 marzo 2020, Sez. XII, Presidente Liccardo, Relatore Contessi. Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 861 del 18 agosto 2020, Sez. V, Presidente Buonauro, Relatore D'Amato.

l'operazione *de qua*. Neppure in Italia era ravvisabile alcuna attività commerciale perché alcuni immobili erano occupati dagli stessi contribuenti mentre altri venivano ancora destinati all'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola come anche nel momento precedente al loro conferimento.

L'ufficio interveniva allora censurando le scelte del contribuente nell'uno e nell'altro caso; evidenziava poi in modo particolare che questa società inglese altro non era che un soggetto esterovestito: vale a dire, come si ricorda¹², una società che all'apparenza risulta essere estera ma che in realtà è localizzata nel territorio del nostro paese in ragione o della compagine societaria che la contraddistingue o del tipo di attività concretamente posta in essere.

A fronte della contestata esterovestizione l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate recuperava la maggiore imposta di registro proporzionale, oltre ad accessori.

Nell'uno come nell'altro caso, in realtà, i giudici di prime cure rigettavano le conclusioni dell'Ufficio, tra l'altro ricordando come proprio principio di libertà di stabilimento¹³ e di libera circolazione dei capitali¹⁴ ostassero all'applicazione così aggressiva di norme finalizzate al contrasto dell'elusione fiscale.

Evidente, per quanto mai esplicitato all'interno della giurisprudenza riportata, il richiamo alle sentenze della Corte di Giustizia oramai storiche¹⁵ in ragione della loro importanza, e in base alle quali i giudici del Lussemburgo hanno sempre ritenuto che ai fini delle imposte dirette limiti alla libertà di stabilimento e alla circolazione capitali potessero essere individuati solo laddove il soggetto estero si caratterizzasse per essere una struttura priva di una autentica funzione commerciale e che integri dunque tutti gli estremi per poter essere considerato una struttura fittizia¹⁶.

I giudici di primo grado, così facendo, introducevano un limite concettuale molto importante alla possibilità di applicare anche all'interno del imposta di registro norme di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva, come il principio di esterovestizione, che ha trovato invece ampia conferma e solidi approdi giurisprudenziali nell'ambito dell'imposizione diretta¹⁷.

A costituire il punto di maggior interesse, qui, è il dibattito sulle ragioni dell'operazione e l'effettiva utilità commerciale della stessa. Se da un lato pare evidente che la scelta del conferimento transfrontaliero abbia determinato un notevole risparmio d'imposta al momento del trasferimento della proprietà dei cespiti, dall'altro lato tuttavia non appare così evidente la ragione per la quale l'operazione abbia effettivamente avuto luogo, e cioè il motivo, per così dire di lungo periodo, per il quale il conferimento sia stato realizzato.

Pare ragionevole ritenere che la scelta in questa direzione derivi dalla opportunità garantita dall'ordinamento inglese di fare circolare la proprietà degli immobili in modo più veloce e meno costoso rispetto ad una analoga circolazione all'interno dell'ordinamento italiano dei medesimi strumenti finanziari di natura partecipativa, se non addirittura degli immobili in quanto tali. È anche possibile, sebbene ciò non sia esplicitato all'interno delle sentenze, che la medesima scelta sia stata effettuata anche per motivi successori, per quanto questi ultimi siano assolutamente estranei ai fatti di causa e non rientrino in alcun modo nell'itinerario logico argomentativo seguito dai giudici di entrambi i collegi.

3. La soluzione restrittiva (CTR n.861 del 18 agosto 2020, Sez V)

La V Sezione della Commissione tributaria regionale che affronta nel corso del 2020 l'operazione di pianificazione fiscale aggressiva tratteggiata al paragrafo precedente, assume una precisa posizione dal punto di vista metodologico: lo fa in un'ottica di chiusura nei confronti delle scelte del contribuente italiano, rovesciando l'esito del giudizio di primo grado.

Come primo passaggio sgombra ogni dubbio in merito alla norma applicabile al giudizio. L'Ufficio infatti nel corso dei due gradi di giudizio sembrava aver da un lato contestato l'operazione in ragione di

¹² Si veda più diffusamente Gregg M. (a cura di), *Battling against Conduit Companies*, Roma, 2009.

¹³ Art. 49 TFUE.

¹⁴ Art. 63 TFUE.

¹⁵ Corte di giustizia UE C-196/04, 12 settembre 2006, *Cadbury Schweppes*.

¹⁶ § 57 in C-196/04.

¹⁷ Tra le tante, Cass. 33234/18.

una sua natura essenzialmente simulata, slavo poi criticarla in ragione della cd. “esterovestizione” del soggetto societario conferitario.

Aveva cioè sostenuto, almeno così appare dalla lettura dei testi delle sentenze, che l'operazione in realtà non aveva mai avuto luogo in quanto non voluta dalle parti, e dunque i primi soggetti conferenti erano ancora pieni i proprietari degli immobili in questione, poiché l'operazione aveva effettivamente avuto luogo in quanto voluta da tutte le parti, ma che ciononostante il profilo internazionale del conferimento era del tutto assente. Questo perchè la società conferitaria, ancorché costituita conformemente alle norme del diritto commerciale anglosassone, doveva essere considerata un soggetto residente dal punto di vista fiscale nell'ordinamento italiano.

Tale ultima conclusione trovava ulteriore conforto nel fatto che la società inglese non svolgeva alcuna concreta attività economica nel Regno Unito di Gran Bretagna, intendendo per tale quel tipo di attività produttiva come normalmente definita nella letteratura e nella prassi italiana.

Davanti a questa apparente antinomia, secondo la quale una sola delle due opzioni interpretative poteva essere effettivamente percorsa, la Commissione tributaria sceglie (correttamente) la seconda: non contesta l'effettività o meno del conferimento, quanto piuttosto l'effettiva residenza all'estero del soggetto beneficiario¹⁸.

Nel farlo richiama una nozione di abuso di stabilimento, o forse potremo più correttamente dire di abuso del diritto di stabilimento, come la Corte di Cassazione ha elaborato nel corso della sua più recente giurisprudenza¹⁹.

Si tratta di una linea interpretativa particolarmente radicale, nella misura in cui permetterebbe la disapplicazione di quelle libertà fondamentali tra le quali quella di stabilimento e libera circolazione dei capitali che altrimenti si porrebbero in modo antagonista alla rilettura dell'operazione da parte dell'Ufficio.

Sul punto il testo della sentenza è particolarmente interessante²⁰ nella misura in cui osserva che l'unica esigenza in questo caso è quella di verificare se il trasferimento all'estero della proprietà dei beni ci sia stato oppure no, accertando di conseguenza la natura meramente artificiosa (o meno) dello schema di pianificazione fiscale.

Il timore, secondo i giudici, è che il contribuente abbia voluto creare una forma giuridica che non riproducesse una corrispondente e genuina realtà economica.

Con questi presupposti la Commissione osserva altresì che nel caso di specie individuare ragioni di convenienza economica che non siano quelle di perseguire un regime fiscale più vantaggioso è impossibile, anche perchè gli immobili a seguito dell'operazione continuano ad essere utilizzati (per le più diverse necessità) esattamente come prima.

E se questo è vero, se cioè l'invarianza economica nell'operazione è un dato di fatto, allora altri motivi a fondamento di questa scelta che non siano ragioni prettamente fiscali non ci sono. Come logico corollario scaturisce che l'operazione in sé per sé considerata, motivata soltanto da ragioni fiscali e coinvolgente un soggetto che non ha altra finalità ed altra ragion d'essere se non quella di permettere l'operazione, non può trovare alcuna forma di tutela nel Trattato UE: di qui allora la correttezza dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza del recupero della maggiore imposta, seppure mitigata in ragione di valutazioni di circostanze il fatto concreto che non rilevano all'interno della corrente analisi. Di per certo il profilo più interessante nell'itinerario logico argomentativo seguito dai giudici emiliani in questo caso particolare è quello che riguarda l'estensione di modelli di verifica tributaria pensati, e voluti, per le imposte dirette (tale è l'istituto dell'esterovestizione) anche a un tributo di registro non soltanto strutturalmente diverso ma neppure mai lambito da scelte di armonizzazione euro unitaria se non per quanto concerne il conferimento di rami d'azienda come indicato nel primo paragrafo.

¹⁸ Pag. 9 e ss. della sentenza.

¹⁹ Cass. 2869/13 richiamata a pag. 12 della sentenza.

²⁰ Pag. 12 della sentenza.

4. La giurisprudenza possibilista (CTR n.656 del 2 marzo 2020, Sez XII)

La XII Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che ha affrontato l'operazione riassunta al § 2 ha invece mostrato di privilegiare una chiave di lettura, per così dire, possibilista, sconfessando l'accertamento dell'Ufficio.

Nel percorrere questa strada i giudici hanno osservato come nella prospettiva dell'imposta di registro la valutazione della scelta imprenditoriale e il comportamento successivo alla stipula dell'atto da parte dei due soggetti, e in particolare della società inglese, non siano assolutamente rilevanti. Evidente in questo senso la coerenza con l'attuale dato testuale dell'articolo 20 t.u. 131/86 che pure è stato a più riprese richiamato dall'ufficio nel tentativo di giustificare le proprie tesi.

Se da un lato è vero che la società inglese a tre anni dai fatti oggetto di controversia non ha ancora impiegato in modo economicamente rilevante i terreni e gli immobili acquisiti, dall'altro lato è altrettanto vero (secondo i giudici) che quel tipo di società, in ragione delle sue caratteristiche statutarie e delle modalità gestionali, non sia necessariamente tenuta a operare in quella direzione, come probabilmente dovrebbe fare una società italiana. Quello che il collegio sembra dire, in estrema sintesi, è che il *test* di operatività di un soggetto societario debba essere effettuato anche in ragione del contesto giuridico nel quale quest'ultimo sia radicato, e in modo coerente con i principi del medesimo.

Significativa in questa prospettiva è la valutazione dei giudici secondo la quale pare del tutto normale che, dopo anni, quella società inglese si sia limitata alla gestione dell'immobile, perché sovente questo è quello che accade per quelle determinate realtà commerciali anglosassoni²¹.

Il collegio cioè osserva che se da un lato non è obbligatorio per il soggetto non residente esercitare un'effettiva attività commerciale nel modo in cui essa è normalmente intesa in Italia, dall'altro lato non si può considerare a questo soggetto come esterovestito nella prospettiva italiana. Vero è che secondo la norma domestica un soggetto è esterovestito quando appare solamente costituito all'estero, mentre svolge in realtà la sua attività economica nel territorio del nostro Paese. Nel caso concreto tuttavia poteva essere sostenuto che questa società inglese non svolgeva un'attività economica né in Gran Bretagna né in Italia, limitandosi, com'è documentalmente dimostrato, ad amministrare il complesso immobiliare posseduto. Oltre a ciò, contemporaneamente, era parimenti vero che questa attività di mera amministrazione immobiliare era del tutto coerente con il modello di gestione societaria nel Regno Unito di Gran Bretagna.

Insomma, volendo semplificare un poco i termini della questione, la società inglese si comportava esattamente come si sarebbe dovuta comportare una società di quel paese che avesse fatto la stessa cosa con Immobili localizzati nel Regno Unito.

Se questi erano i presupposti, sarebbe stato fuorviante, e di per certo non del tutto coerente con i principi del diritto eurounitario, recuperare una maggiore Imposta in Italia in ragione di un tributo esatto anche nei confronti di un soggetto non residente perché quest'ultimo si sarebbe comportato in modo anomalo dal punto di vista dell'ordinamento in cui i suoi beni erano localizzati ... ma in modo del tutto coerente con le norme tributarie previste invece dal sistema nel quale questo trovava residenza.

Da ultimo, il Collegio fa anche riferimento alla redditività intrinseca dei cespiti immobiliari conferiti in società. La XII Sezione cioè osserva che i beni immobili oggetto di cessione continuano a produrre redditi fondiari e che questi redditi sono tassati in Italia indipendentemente dalla residenza all'estero del soggetto percettore, giusta la disposizione in merito del testo unico 917/86²² e del Modello di convenzione OCSE²³, oltre che della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Gran Bretagna e Italia applicabile al caso concreto²⁴.

Ecco che allora, con questi presupposti, il Collegio ritiene che in realtà un intento elusivo sia del tutto insussistente perché concretamente non conseguirebbe alcuna perdita di gettito ai fini delle imposte dirette.

Anche tale osservazione ha degli evidenti punti di forza: resta però il fatto che essa fa riferimento imposte dirette che non sono in discussione nel caso di specie, e pare quantomeno fallace giustificare

²¹ Pag. 7 della sentenza.

²² Art. 23, co. 1, lett. a, d.P.R. 917/86.

²³ Art. 6 modello di convenzione OCSE

²⁴ Art. 6, co. 1, l. 329/90.

dal punto di vista fiscale la correttezza dell'operazione ai fini di un determinato tributo trovando argomento convincente nella correttezza della medesima dal punto di vista di un'altra imposta.

5. L'inquadramento teorico della fattispecie e la ratio applicativa del tributo in misura fissa

Entrambi gli arresti giurisprudenziali, di per sé rigorosi e fondati su solidi riferimenti normativi, muovono essenzialmente da un ipotizzato intento elusivo (o abusivo) posto in essere dal contribuente italiano.

Quest'ultimo si sarebbe risolto a conferire gli immobili a un soggetto non residente per motivi non sempre indagati né dall'Ufficio né dalle diverse Commissioni tributarie in primo e in secondo grado, ma essenzialmente ascrivibili, con un ragionevole grado di approssimazione, alla possibilità di fare ulteriormente circolare la proprietà immobiliare evitando diversi prelievi indiretti.

Insomma la circolazione di azioni emesse secondo il diritto anglosassone in Gran Bretagna sarebbe fiscalmente di gran lunga più mite rispetto a un'analogo forma di trasferimento in Italia, senza considerare poi possibili conseguenze successorie.

Se questo è il quadro di riferimento, con tutte le incertezze e le ombre che lo contraddistinguono, pare comunque necessario prendere atto del fatto che la disciplina dell'imposta di registro applicabile al caso di specie non possa essere considerata come una disciplina di agevolazione.

L'ufficio ritiene che la norma del tributo di registro che prevede per i conferimenti come quello in esame l'applicazione dell'imposta in misura fissa, e oggi di importo pari a € 200, sia una norma agevolativa se comparata alla analoga disposizione che in un contesto strettamente italiano vede invece il tributo di registro applicato con una ben più gravosa aliquota proporzionale.

La natura agevolativa della disposizione in questione viene poi espressamente menzionata²⁵ dalla V Sezione della Commissione tributaria regionale, che proprio sull'abuso della suddetta agevolazione fonda la sua *ratio decidendi*.

Più sfumata è invece la linea interpretativa della XII Sezione della commissione tributaria regionale che pur vagliando la fondatezza della strategia del contribuente, non si sofferma in un'analisi, per così dire comparata, della normativa di registro applicabile all'operazione transfrontaliera e a quella domestica. Se di norma agevolativa si trattasse, la chiave di lettura proposta dalla V Sezione ne risulterebbe ulteriormente rafforzata.

Vero è tuttavia che dal punto di vista strettamente teorico non è così agevole ascrivere alla norma invocata una finalità premiale nei confronti del contribuente, o comunque riconoscere nella medesima uno schema di tassazione che trovi la sua *ratio* in una forma agevolativa, o comunque incentivante.

Prima ancora che dal punto di vista giuridico questa perplessità trovi i suoi fondamenti in argomenti di tipo logico. È infatti difficile trovare una *ratio* in una norma tributaria che *coeteris paribus* premi un'operazione posta in essere dal contribuente qualora quest'ultima abbia profili di transnazionalità, a detrimento di un'analogo scelta che riguarda i soggetti residenti sul territorio. Non sarebbe infatti chiaro per quale motivo la norma tributaria italiana stimoli i contribuenti italiani a conferire immobili in soggetti stranieri e non in residenti: sarebbe tutto sommato una forma di discriminazione alla rovescia, o *reverse discrimination*, che a volte trova dimora all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, ma che altrettanto spesso è frutto di scelte erratiche del legislatore o persegue finalità metatributarie.

Pare invece ragionevole sostenere che la *ratio* che dispone l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro al caso di specie sia un'altra. Essa trova la sua ragion d'essere nel tentativo di scongiurare quella che altrimenti potrebbe essere una doppia imposizione internazionale, che riguarda il tributo di registro in ipotesi come quelle oggetto di trattazione.

Non ci è dato sapere, e neppure interessa, quale sia il regime dell'operazione previsto in Gran Bretagna. Ma se un'analogo operazione avesse avuto luogo a parti inverse, con un soggetto italiano conferitario, dunque beneficiario dell'attribuzione immobiliare, è più che ragionevole ritenere che l'Italia avrebbe applicato a questa operazione un tributo di registro in misura proporzionale, in ragione della localizzazione nel territorio del nostro paese di quest'ultimo.

²⁵ O comunque di "favore", cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza.